



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE	Presidente
GIUSEPPE SCOTTI	
MARCO VANNUCCI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
ANDREA ZULIANI	Consigliere
LUNELLA CARADONNA	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE-  
PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE  
Ud.14/07/2022 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19819/2021 R.G. proposto da:

(omissis)                      appresentato e difeso dall'avvocatc                      (omissis)

giusta procura speciale

allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO

-intimata-

e contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (                      (omissis)                      che lo  
rappresenta e difende *ope legis*

-resistente-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 21/2021 depositata il 11/01/2021;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.21/2021 pubblicata l'11-1-2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da (omissis) cittadino del Pakistan, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, essendo stata accolta in primo grado solo la sua domanda di protezione umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese dopo aver subito minacce e aggressioni da parte di un gruppo di (omissis) poiché egli aveva lavorato con gli (omissis) i quali volevano costruire una moschea. Precisava che i (omissis) avevano incendiato la sua casa e ucciso suo padre, sicché egli era stato costretto alla fuga. La Corte d'appello, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che la vicenda personale narrata dal richiedente non fosse credibile e che non ricorressero i presupposti per la concessione del rifugio e della protezione sussidiaria.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

### RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I motivi di ricorso sono così rubricati: *«I. Violazione art. 360 comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di*



*credibilità; II. Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione art. 8 B d.lgs. 251/07, con riferimento allo status di rifugiato; III. Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2- 5-14 comma 1, lett. b d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione sussidiaria». Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento al giudizio di non credibilità della vicenda narrata, per avere la Corte di merito ritenuto inverosimili le sue dichiarazioni, nonostante egli avesse fornito, come da verbale della Commissione richiamato, numerosi dettagli circa gli eventi erroneamente ritenuti non sufficientemente circostanziati. Inoltre, il Collegio avrebbe violato la disposizione sopra menzionata anche sotto il profilo del mancato esame della documentazione prodotta, in particolare del certificato di morte del padre, da cui risultava la causa del decesso (omicidio), di un articolo tratto da un quotidiano pakistano narrante l'attacco alla moschea (omissis) (edizione del 05.09.2008 del Daily Jazba: "Attacco alle persone in luogo religioso Ahmadiya. Morte tre persone. Gujrat. Nel villaggio Pal, i terroristi religiosi hanno ucciso tre persone"), nonché del certificato cardiologico attestante le patologie cardiache e il cagionevole stato di salute della madre. Deduce, pertanto, la veridicità di quanto narrato, che assume di avere documentato per mezzo del certificato di morte del padre e dell'articolo di giornale che descrive gli eventi e le persecuzioni da egli subite per mano dell'Imam e dei (omissis), i quali, accusando il ricorrente di proselitismo religioso (omissis), avevano aggredito brutalmente tutti i lavoratori che si trovano nel cantiere della suddetta moschea. Lamenta che la Corte di appello abbia negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato sulla base di errate premesse di non veridicità delle dichiarazioni da lui rese, senza considerare che la persecuzione religiosa costituisce ragione idonea e sufficiente a giustificare il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art.*



8 di cui al comma 1, lett. b) del d.lgs. 251 del 2007. **Con il secondo**  
mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs. 25 del  
2008, per non avere la Corte d'appello analizzato la credibilità delle  
sue dichiarazioni alla luce di informazioni precise e aggiornate.  
Richiama notizie tratte dal sito Wikipedia e dal Report annuale sulla  
libertà religiosa in Pakistan, reso dal Dipartimento di Stato USA in  
data 29.05.2018, e dal sito ecoi.net, da cui risulta che gli  
(omissis) e i soggetti ad essi vicini sono dichiarati "non-  
musulmani in base ad un emendamento della costituzione pakistana"  
e che gli stessi rischiano di essere arrestati, nonché subiscono la  
riprovevolezza sociale e il rifiuto di accesso a molti servizi. Rimarca  
che le persecuzioni e gli attacchi dallo stesso subiti, nonché  
l'attentato alla libertà di coscienza quale diritto umano, rientrano  
ampiamente tra i canoni di cui all'art. 8, comma 1 lett. b) del d.lgs.  
251/07 e il ricorrente, seppur professante la religione sunnita, è  
stato considerato vicino ai Qadiani poiché lavorava per loro. Con il  
terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione  
della artt. 2 e 14, lett. b) del d.lgs. 251/07, con riferimento alla  
protezione sussidiaria per non avere il Collegio tenuto conto del  
contesto sociopolitico pakistano, con particolare riferimento alla zona  
di provenienza del ricorrente. Pertanto, la totale assenza di tutela da  
parte delle forze dell'ordine dimostrerebbe che, in caso di rimpatrio,  
il ricorrente verrebbe esposto al pericolo di subire trattamenti  
inumani e degradanti per ragioni religiose. Con riferimento  
all'attualità delle informazioni richiamate nella sentenza impugnata,  
rileva che la Corte di merito ha richiamato fonti di conoscenza che  
difettano di autorevolezza e ha citato esclusivamente eventi occorsi  
fra il 2012 e il 2017 (cfr. pag. 5- 13 della sentenza) e fra le fonti più  
aggiornate ha menzionato solo *Terrorist incidents in Pakistan in 2017*  
risalenti, quindi, a quattro anni prima dell'emissione della sentenza  
oggetto di gravame.



5. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

5.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di protezione internazionale, solo se è esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente, e ciò ai fini del rifugio e della protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e lett.b) citato (Cass. nn. 10286/2020; 24575/2020; 6738/2021). Infatti, relativamente ai casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, a proposito del quale il richiedente asilo non è stato ritenuto intrinsecamente credibile dal giudice del merito, il motivo di ricorso si deve ritenere inammissibile se non investe e non supera la predetta valutazione di non «credibilità intrinseca». Diversamente occorre ragionare per la c.d. «credibilità estrinseca», che può essere correttamente valutata solo rapportando il racconto del richiedente, intrinsecamente solido e non contraddittorio o incongruente, con la realtà sociale, culturale o religiosa dell'ambiente di riferimento, operazione possibile solo acquisendo preventivamente idonee informazioni (Cass. nn. 24575/2020 e 6738/2021).

5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, non ha applicato, in particolare, la regola dell'onere probatorio attenuato, avuto anche riguardo alle risultanze



dei documenti richiamati in ricorso, dei quali nell'illustrazione del primo motivo è denunciato l'omesso esame, dovendosi sussumere la denuncia anche di detto vizio dal contenuto della doglianza, sebbene non enunciato nell'intitolazione del motivo (Cass. nn. 10862/2018; 26310/2017), e non ha applicato la regola secondo cui il vaglio della cd. «credibilità estrinseca», che il giudice deve effettuare mediante la cooperazione istruttoria ex art.8, comma 3 d.lgs.n.25/2008, verificando la concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione delle fonti internazionali, può essere omesso solo qualora sia motivatamente esclusa la cd. «credibilità intrinseca», ossia quando ricorra l'estrema genericità del racconto o importanti contraddizioni interne o lacune o incongruenze della narrazione del richiedente.

Posto che, nella specie, le censure investono, in principalità, la valutazione di non «credibilità intrinseca», la Corte di merito ha affermato che non fossero circostanziati sufficientemente luoghi, persone, tempi e dinamiche degli eventi narrati e dell'attacco alla moschea e all'abitazione del richiedente (pag. 5 della sentenza impugnata), senza menzionare le risultanze dei documenti analiticamente indicati nel ricorso e prodotti in appello (pag.3 ricorso), sulla cui decisività, in astratto, può convenirsi, in ragione del contenuto dei medesimi descritto in ricorso, riguardante, per l'appunto, luoghi, tempi, eventi, persone specifici (attacco alla moschea e omicidio del padre), e che avrebbero necessitato, pertanto, di adeguato scrutinio, per verificarne l'eventuale correlazione alla vicenda di natura religiosa allegata dal richiedente ai fini della ricorrenza della fattispecie del rifugio o di quella della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14, lett.a) e b), citato.

A ciò si aggiunga che la Corte di merito non solo non ha evidenziato lacune o contraddizioni o incongruenze del racconto del ricorrente, ma ha imputato anche a quest'ultimo di non aver "*ben chiarito i*



*rapporti tra i sunniti e gli Ahmadi all'interno della sua comunità*" (pag. 5 della sentenza impugnata), così sostanzialmente addossando al richiedente oneri afferenti alla c.d. «credibilità estrinseca», la cui indagine, invece, rientra nell'ambito della cooperazione istruttoria ufficiosa, ove non sia esclusa la cd. «credibilità intrinseca», nel senso sopra precisato.

6. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ.:

*«In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, il giudice non deve procedere al controllo della cd. «credibilità estrinseca» e, quindi, alla verifica, ai sensi dell'art.8, comma 3, d.lgs.n.25/2008, della concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione delle fonti internazionali, qualora sia motivatamente esclusa la cd. «credibilità intrinseca», ossia quando ricorra l'estrema genericità del racconto o importanti contraddizioni interne o lacune o incongruenze della narrazione, poiché in tali ipotesi il controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.»*

7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché, alla luce del principio suesposto, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alla regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte



accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1° sezione civile il 14/07/2022.

Il Presidente

Umberto L.C.G. Scotti

